



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____ / _____
Reg. Sent. Lav.
Cron. _____
F.A. _____

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7842/2018 R.G..L., cui sono riunite quelle nn. 7998, 8046, 8049 e 8193/2018 R.G.L. promossa

D A

[REDACTED] **SALVATORE,**
[REDACTED] **PIETRO e**
[REDACTED] rappresentati e
difesi dall' avv. [REDACTED] e dall'avv.
BELLOMARE UMBERTO ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dei difensori in Indirizzo Telematico

- ricorrenti -

C O N T R O

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. _____ _____
per _____ _____ _____ _____
Il Cancelliere

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA RUGGERO SETTIMO N. 73 PALERMO

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA e ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

- resistenti -

A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/04/2023, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,

S E N T E N Z A

Completa di dispositivo e motivi della decisione:

D I S P O S I T I V O

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni regionali resistenti e dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei loro procuratori antistatari. Compensa tra le parti la spese di lite del rapporto processuale costituito con le Amministrazioni resistenti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorsi depositati rispettivamente il 10/07/2018, il 12/07/2018, il 13/07/2018 e il 18/07/2018, che vengono qui riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, parti ricorrenti in epigrafe – tutti dipendenti dell'Istituto convenuto inquadrati sulla scorta del C.C.N.L. per dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici - convennero in giudizio l'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA, la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA e l'ASSESSORATO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicato, relativamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio con l'Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia, il C.C.R.L., come peraltro stabilito dalla stessa Regione Siciliana con atto di giunta Regionale n. 237 dell'11/08/2014; 2. Condannare i resistenti, in solido tra loro, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dei procuratori”.

Dedussero di avere reiteratamente ed inutilmente richiesto all’Istituto convenuto, sia autonomamente che unitamente ad associazioni sindacali, di provvedere a tal fine all’approvazione delle tabelle di equiparazione, necessarie per l’applicazione ad essi ricorrenti e agli altri dipendenti del CCRL.

Si costituì in giudizio l’Istituto convenuto chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando: doveva ritenersi dubbia l’obbligatorietà dell’applicazione del CCRL al personale dell’Istituto, purtuttavia quest’ultimo non si opponeva alla sua applicazione, ferma la necessità di copertura finanziaria e la necessità di approvare a tal fine le tabelle di equiparazione, per le quali aveva richiesto l’assistenza dell’ARAN, senza ottenere risposta. L’Istituto non aveva potuto dare applicazione al CCRL in assenza nei propri bilanci della copertura dei conseguenti oneri, “ove esistenti”, che avrebbero eventualmente dovuto essere coperti dalla Regione. Si riservava di agire per il recupero di eventuali somme corrisposte in più ai dipendenti in applicazione del CCNL invece che del CCRL, ove si fossero evidenziate a seguito dell’approvazione delle tabelle di equiparazione.

Le Amministrazioni regionali convenute si costituivano in giudizio, eccependo il rispettivo difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio, dopo numerosi rinvii concessi a tal fine, venivano redatte dall’Istituto convenuto le tabelle di equiparazione, che sono state trasmesse alla Giunta Regionale per l’approvazione, in atto non ancora intervenuta.

La parte ricorrente, poiché parte convenuta aveva dedotto che l’applicazione delle tabelle di equiparazione approvate avrebbe comportato che i ricorrenti avevano percepito una retribuzione superiore al dovuto, anche su sollecitazione della giudice a dedurre sul punto, espletava una consulenza di parte, da cui emergevano delle differenze retributive in proprio favore, senza tuttavia applicare le tabelle di equiparazione approvate dall’Istituto, che contestava; le parti rendevano successivamente i chiarimenti richiesti dalla giudice e modificavano parzialmente le proprie conclusioni.

Parte ricorrente, oltre a quanto richiesto in ricorso, come sopra riportato, chiedeva la condanna dell’Istituto convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate nelle more dell’applicazione del CCRL.

L’Istituto convenuto si opponeva alla modifica della domanda come sopra formulata, eccepitudo l’assoluta novità e l’esistenza di una preclusione assoluta alla sua formulazione, peraltro senza alcuna autorizzazione. Chiedeva, oltre al rigetto del ricorso, in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, anche in relazione al sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti, quanto alla inferiore (invece che superiore) retribuzione che sarebbe derivata loro dall’applicazione delle tabelle di equiparazione approvate in corso di causa.

All’udienza odierna, sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Preliminarmente, deve ritenersi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, atteso che tale ente territoriale non possiede, per quanto concerne l’attività amministrativa, soggettività unitaria e dunque legittimazione processuale autonoma, essendo le sue competenze istituzionali ripartite per materia e funzioni omogenee tra gli assessorati, organi dotati, ai sensi dell’art. 21 comma I dello Statuto, di autonomia e rilevanza esterna, e la Presidenza. Al Presidente della Regione -che “*rappresenta la Regione (...) ed è responsabile (...) delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del governo regionale e dell’esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi*” (art. 2 D.P.Reg. n. 70/79 cit.) sono devolute unicamente le specifiche attribuzioni analiticamente indicate dall’art. 6 L.R. 19/08.

Parimenti fondata va ritenuta l’analoga eccezione relativa all’Assessorato Regionale Agricoltura, amministrazione che esercita attività di vigilanza e controllo tecnico e/o amministrativo nei confronti dell’Istituto Zootecnico, quest’ultimo formale datore di lavoro dei ricorrenti, atteso che l’Amministrazione non ha alcuna competenza in relazione alla contrattazione da applicare al rapporto e neppure alla redazione di tabelle di equiparazione finalizzate all’applicazione del CCRL.

Nel merito, il contraddittorio non può essere esteso a una domanda di condanna dell’Istituto convenuto al pagamento di differenze retributive, poiché si tratta di una domanda del tutto nuova, proposta solo nelle more del giudizio, cui l’Istituto convenuto si è opposto.

Sulla domanda di accertamento dell'obbligo dell'Istituto di applicare il CCRL, poi, appare cessata la materia del contendere, atteso che quest'ultimo ha posto in essere l'attività necessariamente propedeutica all'applicazione del CCRL, costituita dalla redazione delle tabelle di equiparazione, a tal fine confrontandosi con l'ARAN e con le OO.SS..

Va premesso, infatti, in punto di diritto, che la L.R. 10/2000, recante disposizioni in materia sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della regione siciliana, prevede all'art. 1 che *“Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione. 2. Per gli effetti del comma 2 dell'art. 28 della L.R. 15.5.2000 n. 10, al personale degli Enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale n. 10/2000, il presente contratto si applica a condizione che gli organi deliberativi competenti accertino l'entità degli oneri conseguenti e verifichino la loro copertura nell'ambito dei propri bilanci.”*. Il successivo art. 24 chiarisce che la contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa.

Da tali premesse discende che il CCRL regola i rapporti di lavoro dei dipendenti regionali e/o di enti sottoposti alla vigilanza della Regione, quale è l'Istituto Zootecnico.

Deve, del resto, sul punto, essere condiviso il parere reso dall'ARAN all'Istituto convenuto il 12.01.2018: *“In proposito si rileva che l'Istituto Zootecnico per la Sicilia è un ente pubblico non economico sottoposto a vigilanza e/o controllo della Regione. cioè un ente di cui all'art.I della l.r. n.10/2000 e, conseguentemente, sussiste in capo all'Ente l'obbligo di applicare al proprio personale il contratto collettivo regionale di lavoro, previo adeguamento al regime giuridico di cui al Titolo I della predetta l.r. n.10/2000 "adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo te procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile, 1978, n. 2'.*

La successiva applicazione del C.C.R.L. -per uniformare il trattamento giuridico-economico del proprio personale a quello dei dipendenti regionali, dovrà essere preceduta dall'approvazione di apposite tabelle di riclassificazione, con l'eventuale assistenza della scrivente

Agenzia per l'equiparazione tra il profilo professionale di appartenenza dei dipendenti dell'Istituto e le quattro categorie in cui si articola l'ordinamento professionale dei dipendenti del comparto Regione-Enti, ferma restando l'esclusiva competenza di codesto Ente all'individuazione della posizione economica all'interno della categoria, alla quantificazione delle eventuali differenze retributive e degli oneri accessori.”.

Nella vicenda che occupa, l’Istituto resistente nella propria memoria di costituzione non si è opposto affinché ai propri dipendenti trovi applicazione la contrattazione regionale, in luogo di quella nazionale privatistica, dimostrando di avere altresì richiesto prima il citato parere e poi l’assistenza dell’ARAN per la redazione delle tabelle di equiparazione, senza tuttavia provvedere alla loro elaborazione.

In corso di causa, con i lunghi tempi che hanno richiesto e che hanno prodotto plurimi rinvii delle controversie, sono state redatte le tabelle di equiparazione relative alla classificazione del personale tra il CCRL comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 15.5.2000 n. 10 e il CCNL per i dipendenti dalle Associazioni degli Allevatori, consorzi ed enti zootecnici dalla cui stesura ne consegue la concreta applicazione del CCRL.

Sul punto, con nota prot. n. 474/2022 del 13.5.2022 l’ARAN ha ritenuto che le tabelle predisposte in corso di causa dall’Istituto resistente fossero “...allineate ai criteri previsti dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 applicabili ai processi di mobilità fra i compatti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”; dette tabelle sono state successivamente approvate dall’Istituto con delibera n. 23 del 12.8.2022, come emerge dalla documentazione successivamente prodotta.

Dalla narrativa dei ricorsi emerge in modo inequivocabile che le richieste formulate dai ricorrenti all’Istituto erano rivolte proprio alla redazione e approvazione da parte sua delle tabelle di equiparazione, finalizzate all’applicazione ai dipendenti del CCRL, sicché sull’unica domanda formulata dai lavoratori di “*Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicato, relativamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio con l’Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia, il C.C.R.L., come peraltro stabilito dalla stessa Regione Siciliana con atto di giunta Regionale n. 237 dell’11/08/2014.*” appare cessata la materia del contendere, quanto all’attività che doveva a tal fine essere posta in essere dall’Istituto convenuto.

Il diritto all'applicazione del CCRL è stato riconosciuto, infine, dall'Istituto che ha approvato a tal fine le tabelle di equiparazione, mentre alcuna domanda era stata tempestivamente proposta dai ricorrenti in relazione al pagamento di eventuali differenze retributive.

A tale proposito, deve precisarsi che non risulta in atto dimostrato che i ricorrenti non avrebbero avuto interesse all'azione o che questo sia venuto meno, atteso che le tabelle di equiparazione approvate sarebbero meno favorevoli per loro del CCNL applicato al rapporto.

Ed invero, il confronto fra due trattamenti contrattuali va operato nel complesso della regolamentazione contrattuale e non solo con riferimento alle tabelle retributive: il CCNL applicato ai ricorrenti prevede un orario normale di 38 ore settimanali, mentre il CCRL di 36, sicché è evidente che i ricorrenti, da un lato, avevano interesse ad agire per ottenere l'applicazione di un contratto che prevede un numero inferiore di ore di lavoro, mentre, d'altra parte, potrebbero avere diritto a differenze retributive, computando in esse quelle relative alle ore di lavoro straordinario/supplementare svolte tra le 36 ore previste dal CCRL e le 38 ore settimanali svolte, anche ove le tabelle retributive risultassero in concreto meno favorevoli.

Sulla scorta di queste considerazioni, non può ritenersi in alcun modo sussistente la soccombenza neppure virtuale dei ricorrenti, mentre deve valutarsi sussistente quella dell'Istituto convenuto, che, indubbiamente, non aveva tempestivamente provveduto neppure ad elaborare le tabelle di equiparazione prima del giudizio, pur dopo avere ricevuto il parere dell'ARAN sull'obbligatorietà dell'applicazione del CCRL, dalla quale ha altresì paventato l'insussistenza, pur non opponendosi all'attivazione del procedimento a ciò finalizzato.

Le spese di lite dei ricorrenti, che sono stati indotti ad agire in giudizio dalla condotta dell'Istituto, che non aveva dato risposta alla loro legittima istanza di applicazione del CCRL, vanno poste quindi a carico dell'Istituto convenuto, mentre vanno compensate tra le parti quelle relative al rapporto processuale costituito con le Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Come sopra.

Così deciso in Palermo, lì 11.05.2023 – a seguito dell’udienza sostituita con note scritte del 19/04/2023.

LA GIUDICE

Paola Marino